

(N. 1891)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 febbraio 1957 (V. Stampato n. 1352)*

d'iniziativa del Deputato TURNATURI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1957

Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, per estendere i benefici previsti al personale della gestione statale del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai Comuni ed iscritto alla Cassa di previdenza enti locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai dipendenti pensionati delle cessate Aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, i quali, dopo il 1° gennaio 1925, si iscrissero alla Cassa di previdenza per gli impiegati degli Enti locali, è concessa la liquidazione prevista dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, secondo quanto previsto per gli altri impiegati non iscritti alla predetta Cassa, con la legge 22 dicembre 1952, n. 3595.

Art. 2.

Le pensioni risultanti dalla riliquidazione prevista dal precedente articolo e dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, sono ripartite tra gli enti che sostengono la spesa delle singole quote, nella stessa proporzione risultante dalla liquidazione originaria.

Art. 3.

Alla spesa a carico dello Stato, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento del capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1954-55.